



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle



Firenze, 29 maggio 2017

Al Presidente del Consiglio regionale

SEDE

Proposta di legge regionale

“Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)”

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Avviso di selezione, candidature e proposte di nomina. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 5/2008.

Art. 2 - Incompatibilità. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 5/2008.

Art. 3 - Conflitto di interesse. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 5/2008.

Viale Cavour, 2 50129 Firenze

p. 1



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle

Art. 4 - Limitazione per l'esercizio degli incarichi. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 5/2008.

Art. 5 - Decadenza e revoca. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 5/2008.

Art. 6 - Entrata in vigore.

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visti gli articoli 4, 11 comma 6, 50 e 51 dello Statuto;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Considerato quanto segue:

Si ritiene necessario apportare alcune modifiche procedurali inerenti le nomine, prevedendo la parità di genere anche per le candidature relative agli organi di controllo contabile e la necessità per i candidati di dichiarare eventuali appartenenze ad associazioni segrete. Oltre a ciò è eliminata la facoltà di presentare candidature da parte dei presidenti dei gruppi e dei singoli consiglieri regionali.

Risulta opportuno limitare ad uno l'incarico di membro effettivo in collegi sindacali e organi di



controllo così come si reputa necessario estendere il conflitto di interesse di eventuali incarichi anche al coniuge, parenti ed affini entro il secondo grado di giudici costituzionali, magistrati, avvocati o procuratori presso l'Avvocatura dello Stato o di altri enti pubblici.

Nel caso di due mandati consecutivi in una stessa carica presso il medesimo ente o organismo, si rende necessario aumentare il periodo di limitazione per l'esercizio degli incarichi da due a cinque anni.

Risulta inoltre adeguato prevedere, in caso di revoca di un incarico, una sanzione pecuniaria, in quanto il soggetto in tal caso ha espletato il mandato in modo gravemente irregolare o disattendendo le direttive dettate dalla Regione.

approva la presente legge

Art. 1 – Avviso di selezione, candidature e proposte di nomina

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 5/2008

1. La lettera a) e la lettera b) del comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 5/2008 sono abrogate.
2. Il comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:

"6. Le proposte di cui ai commi 3 e 5, escluse quelle avanzate dalla persona direttamente interessata ai sensi del comma 3, lettera e), devono contenere, a pena di inammissibilità, un



numero pari di nominativi di entrambi i generi, qualunque sia il numero di nomine o designazioni da effettuare. L'inammissibilità è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale."

3. Il comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 5/2008 è abrogato.

Art. 2 – Documentazione per la proposta di nomina

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 5/2008

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 5/2008 dopo la parola "*associazioni*" sono aggiunte le parole "*anche segrete,*";

Art. 3 – Incompatibilità

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 5/2008

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 5/2008 è sostituita dalla seguente:

"f) titolare di incarico di membro effettivo in collegio sindacale e organo di controllo, la cui designazione o nomina sia di competenza di enti pubblici anche economici o di società di capitali da essi partecipate in modo esclusivo o prevalente;"



Art. 4 – Conflitto di interesse
Modifiche all'articolo 12 della l.r. 5/2008

1. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 5/2008 è sostituita dalla seguente:

“il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), b), c);”

Art. 5 – Limitazione per l'esercizio degli incarichi
Modifiche all'articolo 13 della l.r. 5/2008

1. Il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:

“3. E' consentita l'attribuzione alla stessa persona di non più di un incarico di membro effettivo di collegi sindacali e di organi di controllo contabile.”

2. Al comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 5/2008 le parole *“due anni”* sono sostituite dalle parole *“cinque anni”*.



Art. 6 – Decadenza e revoca

Modifiche all'articolo 15 della l.r. 5/2008

1. Il comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:

"5. La revoca è disposta, con provvedimento motivato, dallo stesso organo competente alla nomina o designazione, e comporta altresì una sanzione pecuniaria di euro 2.000,00"

Art. 7 – Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal primo rinnovo degli organi amministrativi successivo alla data della sua entrata in vigore.

(G. Bianchi)

(A. Quattromani)

(G. Guarnarelli)